



**Regione Toscana**

**Direzione Ambiente ed Energia**

**Settore**

**Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica**

**CONFERENZA DI SERVIZI**

**(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, LR 40/2009)**

**Riunione del 16/11/2022**

**Oggetto:** VIA postuma ex art. 43 comma 6 L.R. 10/2010, D.G.R. n. 931/2019 e art. 17-bis D.P.G.R. n. 19/R/2017, in occasione del riesame dell'AIA, relativa all'esistente impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi situato in località Pagnana, Via della Motta, n. 370, nel Comune di Empoli (FI).  
Proponente: Acque Industriali S.r.l.

## **VISTI**

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- la L.R. n. 40/2009- *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- la L.R. n.10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019, *“Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del Dlgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della LR 10/2010”*;
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019, *“LR 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

## **LA CONFERENZA DI SERVIZI**

**Premesso che**

la Acque Industriali S.r.l., con sede legale in Via Bellatalla n.1, 56121, Ospedaletto (PI), CF e P.IVA 01624800502 (di seguito il Proponente), sede amministrativa in Via Molise, n.1, Zona Industriale di Gello,

56025, Pontedera (PI) e sede di impianto in Via della Motta, 370 – Località Pagnana – Empoli (FI), con pec assunte al protocollo regionale n.n.77978 e 77980 del 28/02/2022, integrate con pec n.139936 del 04/04/2022, ha depositato presso il Settore “Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica” (di seguito Settore VIA) l’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) ai sensi degli artt. 23 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010, relativa all’esistente impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi sopra citato, trasmettendo i relativi elaborati;

l’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 (VIA postuma), con modifiche, in occasione del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l’installazione su indicata, con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 13027 del 02/12/2016 della Regione Toscana, in applicazione della D.G.R. 931/2019;

il progetto ricade nel Comune di Empoli (FI) e gli impatti interessano anche il confinante Comune di Cerreto Guidi (FI) ;

le modifiche di progetto previste all’esistente impianto riguardano:

- l’ introduzione di una sezione di sedimentazione a pacchi lamellari al fine di rimuovere il materiale particolato a monte dell’ingresso del refluo ammoniacale all’interno dello stripper;
- l’accorpamento delle due unità di disidratazione fanghi (centrifuga per la linea 1 e filtropressa per la linea 2) in un’unica sezione di disidratazione, sfruttando l’ampia potenzialità residua della centrifuga installata in linea 1;
- una sezione di accumulo finale di acqua tecnica, da utilizzare per attività ordinarie di conduzione del processo di depurazione; come serbatoio di accumulo sarà utilizzato il serbatoio di accumulo delle acque di spremitura della filtropressa che sarà dismessa;

#### **Dato atto che**

il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, alla lettera n) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta...”*

il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori di cui all’art. 47-ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019, Allegato A, come da nota di accertamento n. 24262 del 04/03/2022;

con nota prot. n.86844 del 03/03/2022, in esito alla verifica di completezza formale della documentazione presentata, il Settore VIA ha richiesto al Proponente la presentazione di documentazione integrativa a completamento formale dell’istanza; con pec assunta al protocollo regionale n.139936 del 04/04/2022 il Proponente ha fornito la documentazione richiesta a completamento dell’istanza;

il Settore VIA, verificato il completamento formale dell’istanza, in data 11/04/2022 ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale l’avviso al pubblico di cui all’art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 tenendo conto delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 commi 3 e 4 della L. 241/1990;

il procedimento è stato pertanto avviato in data 12/04/2022 e con note prot. n.153530 del 12/04/2022 e prot. n.252109 del 21/06/2022 sono state formulate le richieste di contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

sono stati acquisiti i contributi di :

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, prot. n.188453 del 09/05/2022;
  - ARPAT, prot. n.269760 del 05/07/2022;
  - Acque S.p.A., prot. n.269766 del 05/07/2022;
  - Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, prot. n.275058 del 08/07/2022;
- e dei seguenti Settori regionali:
- Servizi pubblici locali energia, inquinamenti e bonifiche, prot. n.244938 del 15/06/2022;
  - Genio Civile Valdarno Superiore, prot. n.269647 del 05/07/2022;

con nota prot. n.277797 del 11/07/2022, il Settore VIA ha richiesto al Proponente documentazione integrativa e

di chiarimento, da depositare entro il termine di 30 giorni;

con nota prot. n.318520 del 12/08/2021 è pervenuta dal Proponente la documentazione integrativa e di chiarimento di cui sopra, che è stata pubblicata integralmente sul sito *web* della Regione Toscana nella sezione dello specifico procedimento;

in data 07/09/2022 è stato pubblicato un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito delle integrazioni trasmesso dal Proponente con nota prot. n.340259 del 06/09/2022, come richiesto dal Settore VIA con nota prot. n.333557 del 31/08/2022, avendo ritenuto le integrazioni depositate sostanziali e rilevanti per il pubblico. E' stata pertanto avviata una nuova fase di consultazione sulle integrazioni della durata di 30 giorni, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 931/2019. Con la nota prot. n.342957 del 08/09/2022 sono stati richiesti dal Settore VIA i contributi istruttori ai soggetti coinvolti nel procedimento con riferimento alla documentazione integrativa prodotta dal Proponente

sono stati acquisiti i contributi di :

-ARPAT, prot. n.379585 del 06/10/2022;

-Acque S.p.A., prot. n.382247 del 07/10/2022;

-Servizi pubblici locali energia, inquinamenti e bonifiche, prot. n.390018 del 13/10/2022;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico in nessuna delle due fasi di consultazione;

con nota prot. 0437508 del 15/11/2022 il Proponente ha trasmesso una nota in riscontro alla nota ARPAT prot. n. 379585 del 5/10/2022 con i seguenti Allegati: Nota risposta osservazioni Studio Diffusionale Odori, Allegato 8 – Planimetria reti e fognature – Stato attuale, Allegato 9 – Planimetria reti e fognature – Stato progetto, Allegato 9b – Planimetria reti e fognature – Stato sovrapposto, Certificato di registrazione EMAS, Dichiarazione ambientale congiunta.

la documentazione tecnica prodotta complessivamente dal Proponente risulta essere composta dai file trasmessi con pec prot. n.77980 del 28/02/2022, prot. n.139936 del 04/04/2022 e prot. n.31852 del 12/08/2022;

tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i contributi istruttori dei soggetti coinvolti nel procedimento sono stati pubblicati dall'Autorità competente sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

### **Dato atto altresì che**

Il procedimento riguarda un esistente impianto di trattamento di rifiuti liquidi insistente sul territorio del Comune di Empoli, in località Pagnana, via della Motta 370, all'interno dell'area del depuratore biologico gestito da Acque SpA. L'installazione in parola risulta autorizzata in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 13027 del 2/12/2016 rilasciata, ai sensi dell'art. 29-octies D.Lgs. n.152/2006 dalla Regione Toscana.

L'attività IPPC è individuata nell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al punto 5.3 lett. a) *“Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane [...]:*

*1) trattamento biologico;*

*2) trattamento fisico-chimico;*

*3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;*

*4) trattamento di scorie e ceneri;*

*5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti”.*

In conseguenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/08/2018 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06, la normativa prevede che *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione”.*

La Regione Toscana ha calendarizzato con Decreto Dirigenziale n. 16905/2018 e s.m.i. la presentazione delle domande di rinnovo di AIA per tutti gli impianti di gestione di rifiuti soggetti a tali BAT Conclusioni, fissando la scadenza di presentazione della documentazione di Riesame AIA per Rinnovo autorizzativo ai sensi dell'art.

29-ocites c.3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'impianto in oggetto al 30/06/2021.

La società Acque Industriali Srl per lo stabilimento in località Pagnana ha presentato riesame di AIA per valutazione dell'adeguatezza dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi alle conclusioni sulle BAT, ai sensi dell'art. 29-ocites, c. 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006.

Rispetto all'impianto così come attualmente autorizzato, in occasione del riesame di AIA la società ha richiesto anche le seguenti modifiche non sostanziali:

- introduzione di una sezione di sedimentazione a pacchi lamellari al fine di rimuovere il materiale particolato a monte dell'ingresso del refluo ammoniacale all'interno dello stripper;
- accorpamento delle due unità di disidratazione fanghi (centrifuga per la linea 1 e filtropressa per la linea 2) in un'unica sezione di disidratazione, sfruttando l'ampia potenzialità residua della centrifuga installata in linea 1;
- sezione di accumulo finale di acqua tecnica, da utilizzare per attività ordinarie di conduzione del processo di depurazione; come serbatoio di accumulo sarà utilizzato il serbatoio di accumulo delle acque di spremitura della filtropressa che sarà dismessa.

L'impianto in precedenza è stato sottoposto ad una verifica di assoggettabilità a VIA, la quale si è conclusa con esclusione dal procedimento di VIA rilasciato dal Circondario Empolese Valdelsa con A.D. n. 957 del 2007.

Contestualmente al riesame di AIA, la società ha presentato una Valutazione Preliminare ambientale del progetto, a seguito della quale il Settore Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. n.292103 del 14/07/2021 ha concluso che :

- le modifiche presentate non sono sostanziali;
- in occasione del riesame con valenza di rinnovo della vigente AIA, è necessario svolgere un procedimento di VIA postuma in applicazione dell'art.43 comma 6 della l.r. 10/2010, riguardante la totalità dell'impianto.

L'impianto, ubicato a sud-ovest dell'abitato di Pagnana, è individuato catastalmente dal Foglio Mappale n.5 del Comune di Empoli, particelle 732 (per la Linea 1 a sinistra del Rio Pagnana) e 733 (per la Linea 2 a destra del Rio Pagnana).

Il Proponente nella documentazione tecnica prodotta in atti ha dichiarato che l'area d'impianto:

- non è soggetta ad alcun vincolo archeologico, paesaggistico o architettonico;
- ricade in area a pericolosità idraulica PI3 *“Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra  $30 < Tr \leq 200$  anni. Fuori dalle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:*
  - a. vi sono notizie storiche di inondazioni;*
  - b. sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda”.*
- non è caratterizzata dalla presenza di alcun vincolo sovraordinato di cui alle previsioni del Piano Urbanistico d'area vasta (PSI) vigente; risulta prossima, ma non rientrante, alla fascia di rispetto a un corso d'acqua (Area tutelata per Legge Art. 142 c.1 del D. Lgs. 42/2004);
- l'area di impianto con riferimento al Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli rientra tra le aree definite “Ambiti di attrezzature e servizi esistenti. Secondo la “Carta dei Vincoli e Tutele” l'area non risulta caratterizzata da alcun vincolo (idrogeologico, archeologico e beni culturali, ecc). Invece, per quanto riportato dalla “Carta delle Salvaguardie e Ambiti di Rispetto”, l'area di impianto ricade in aree non idonee all'installazione di impianti di energia rinnovabile e in parte risulta compresa nella fascia di rispetto alle attrezzature cimiteriali. Tale fascia di rispetto è relativa a vincoli di edificabilità, ma nel caso in esame si tratta di un impianto esistente già censito dalle tavole del regolamento urbanistico;
- per quanto attiene all'inquinamento da rumore l'area risulta inserita nel piano di zonizzazione acustico, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 37 del 11/04/2005 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 19/11/2018 e pubblicata sul BURT n. 4 del 23/01/2019 "variante al piano comunale di classificazione acustica” (PCCA) all'interno della classe acustica IV “Aree di intensa attività umana”;
- con riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni l'area in esame risulta inquadrata tra quelle a pericolosità di alluvione bassa P1 e per una parte tra quelle a pericolosità alta P3;
- con riferimento al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) l'area risulta esterna a qualsiasi perimetrazione e pertanto non si applicano le disposizioni di Piano stesso;
- con riferimento al vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), approvato il 18 novembre 2014 dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 94 lo strumento non presenterebbe elementi in contrasto con la localizzazione del progetto e presenterebbe elementi di coerenza con gli obiettivi del Piano

in quanto è prevista "autosufficienza, prossimità ed efficienza nella gestione dei rifiuti";

-in relazione al quadro dei vincoli naturalistici e paesaggistici l'impianto non ricade all'interno di alcuna area protetta come definite dalla Legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" o in aree interessate dalla "Rete Natura 2000" di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

per quanto attiene agli aspetti progettuali risulta quanto segue:

la piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi di Pagnana è inserita all'interno dell'impianto biologo centralizzato terminale della pubblica fognatura del capoluogo di Empoli;

L'impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi è autorizzato per:

- capacità massima di trattamento dei rifiuti: 95.600 Mg/anno;

- quantitativo massimo giornaliero: 550 mc/giorno;

e per le operazioni di gestione rifiuti:

a) D9 di cui all'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/06, trattamento fisico-chimico per un quantitativo massimo annuale di rifiuti non pericolosi pari a 95.600 Mg/anno, limitatamente alle tipologie di rifiuti elencate alla "TAB A Elenco tipologie di rifiuti ammessi a trattamento";

b) D15 di cui all'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/06, deposito preliminare dei rifiuti e miscele finalizzato al trattamento chimico fisico di cui al punto a) per un quantitativo annuale corrispondente a quello di trattamento e per un quantitativo massimo, istantaneo, stoccabile di rifiuti non pericolosi, allo stato finale di progetto, di 950 mc.

c) Trattamento preliminare dei rifiuti limitatamente alle seguenti operazioni:

- miscelazione (D13) dei rifiuti in ingresso finalizzata al successivo trattamento nell'impianto da effettuarsi non in deroga tra rifiuti non pericolosi classificati con CER diverso (3 miscele);

- trattamento di tipo fisico dei rifiuti, da effettuarsi prima dello stoccaggio o della miscelazione, finalizzato all'eliminazione di materiali che potrebbero pregiudicare i successivi cicli chimico/fisico.

L'impianto in oggetto è suddiviso in due linee impiantistiche (Linea 1 e Linea 2), separate fisicamente ma collegate idraulicamente per mezzo di un pipe rack in acciaio .

La fase di accettazione iniziale del rifiuto liquido avviene tramite autocisterna, previa pesatura del mezzo, il controllo documentale ed il controllo qualitativo del rifiuto con l'ausilio del laboratorio di analisi presente all'interno dell'area dell'impianto biologico di Pagnana.

Rispetto all'impianto così come attualmente autorizzato la società richiede, in occasione del riesame dell'AIA, anche le seguenti modifiche non sostanziali:

- introduzione di una sezione di sedimentazione a pacchi lamellari al fine di rimuovere il materiale particolato a monte dell'ingresso del refluo ammoniacale all'interno dello stripper;

- accorpamento delle due unità di disidratazione fanghi (centrifuga per la linea 1 e filtropressa per la linea 2) in un'unica sezione di disidratazione, sfruttando l'ampia potenzialità residua della centrifuga installata in linea 1;

- sezione di accumulo finale di acqua tecnica, da utilizzare per attività ordinarie di conduzione del processo di depurazione; come serbatoio di accumulo sarà utilizzato il serbatoio di accumulo delle acque di spremitura della filtropressa che sarà dismessa;

nello Studio di Impatto Ambientale prodotto in atti dal Proponente, oltre al quadro programmatico, sono stati trattati nel dettaglio il quadro progettuale con particolare riguardo ai seguenti fattori di impatto:

-fabbisogni di materie prime, acqua ed energia;

-emissioni in atmosfera;

-emissioni convogliate in atmosfera (quadro delle emissioni di tipo convogliato e sistemi di abbattimento);

-scarichi idrici;

-acque sotterranee;

-rifiuti;

-rumore;

-analisi delle alternative;

Si da atto che la documentazione tecnica è completata da una sintesi non tecnica, da uno studio diffusionale di valutazione dell'impatto sulla molestia olfattiva, da una caratterizzazione e iscrizione al Reach per il solfato di ammonio, da un'analisi delle BAT e da una valutazione di impatto acustico, oltre che da planimetrie e tavole di dettaglio relative alle aree di deposito, alla rete idrica, alle emissioni in atmosfera e al layout di impianto, sia allo stato autorizzato che allo stato di progetto;

il Proponente, oltre ai suddetti aspetti di natura progettuale, ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i potenziali impatti legati all'impianto esistente di gestione rifiuti, con particolare riguardo a:

- componente atmosfera

Le diverse fasi di processo dell'impianto generano emissioni diffuse in atmosfera, associate alle vasche di trattamento. Tali emissioni sono classificate come scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 c.1 D.Lgs.152/06. Esiste un solo punto di emissione in atmosfera costituito dal camino del sistema di trattamento fumi, di altezza da terra 6,50 m e sezione circolare 0,07 mq, che è costituito da due torri di abbattimento (scrubber a doppio stadio) e da un sistema deumidificante e successivo filtro a carbone attivo per la depurazione dell'aria captata all'interno delle coperture del cassone di stoccaggio del vaglio, dell'ispessitore dei fanghi, del locale centrifuga, dai serbatoi di stoccaggio iniziale (esistente e in progetto di ampliamento) ed intermedio, dai reattori e dalla vasca di alcalinizzazione, dal sedimentatore a pacchi lamellare, dal serbatoio di stoccaggio fanghi, dal serbatoio di spremitura della filtropressa (che allo stato di progetto, poiché la filtropressa sarà dismessa, verrà utilizzato come serbatoio di accumulo di acqua tecnica). L'emissione è di tipo continuo ed è denominata E1. L'impianto di trattamento arie esauste ha una potenzialità di 3.000 Nmc/h. Nella torre a lavaggio acido, dove prevalentemente viene abbattuta l'ammoniaca, l'aria è messa a contatto in controcorrente ad una soluzione di acqua acidulata mentre nella torre a lavaggio basico, dove prevalentemente viene abbattuto l'acido solfidrico, l'aria viene messa a contatto in controcorrente ad una soluzione di acqua basificata in ambiente ossidante. In seguito alle due torri è stato installato un filtro a carbone attivo granulare realizzato in polipropilene, preceduto da un idoneo gruppo refrigerante per l'abbattimento dell'umidità presente nell'aria. L'aria viene infine convogliata in atmosfera dal camino di uscita posto a valle del filtro a carbone.

L'attuale PMC prevede un campionamento ed analisi al camino con frequenza annuale per i parametri NH<sub>4</sub> e H<sub>2</sub>S e con frequenza biennale per i parametri VOC e Hcl. Al fine di adeguarsi alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) per il trattamento dei rifiuti, approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018, si prevede un monitoraggio semestrale dei parametri NH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, HCl e VOC.

L'impianto di abbattimento fumi è comune ad entrambe le linee impiantistiche denominate Linea 1 e Linea 2. Le sezioni impiantistiche interessate dal trattamento aria sono la grigliatura iniziale, il deposito del vaglio, la vasca di omogeneizzazione/condizionamento, l'ispessitore ed il locale di disidratazione per la Linea 1, i serbatoi di stoccaggio iniziale ed intermedio, i reattori chimico-fisici a batch, la vasca di alcalinizzazione per la Linea 2 (collegata con l'impianto aria per mezzo del pipe rack), i sedimentatori del fango da inviare a filtropressa e il serbatoio di spremitura della filtropressa. Allo stato di progetto vi sarà collettato anche il sedimentatore lamellare, il serbatoio di stoccaggio fanghi, serbatoio di accumulo acqua tecnica (che sarà quello che allo stato attuale è utilizzato come serbatoio di spremitura della filtropressa).

L'impianto di trattamento fumi ha una potenzialità di 3.000 Nmc/h ed è costituito da due torri di abbattimento fumi una a lavaggio acido e l'altra a lavaggio basico (scrubber). Nella torre a lavaggio acido, dove prevalentemente viene abbattuta l'ammoniaca, l'aria è messa a contatto in controcorrente ad una soluzione di acqua acidulata mentre nella torre a lavaggio basico, dove prevalentemente viene abbattuto l'acido solfidrico, l'aria viene messa a contatto in controcorrente ad una soluzione di acqua basificata in ambiente ossidante.

In seguito alle due torri è stato installato un filtro a carbone attivo granulare realizzato in polipropilene, preceduto da un idoneo gruppo refrigerante per l'abbattimento dell'umidità presente nell'aria. L'aria viene infine convogliata in atmosfera dal camino di uscita posto a valle del filtro a carbone. La scelta delle sezioni impiantistiche poste in depressione per evitare l'emissione diretta in atmosfera è stata fatta considerando la conformazione impiantistica e le modalità gestionali della piattaforma e considerando sia che i circuiti idraulici installati (valvole, tubazioni ecc.), che consentono lo scarico e i trattamenti dei rifiuti liquidi che vengono conferiti sono stati realizzati in PVC, PEAD e acciaio inox con giunzioni a tenuta stagna, sia che lo strippaggio/assorbimento viene effettuato in ciclo chiuso. Il dimensionamento dell'esistente sistema di contenimento delle emissioni è sovradimensionato per i punti di aspirazione captati. Volendo calcolare il volume da aspirare per garantire costantemente una leggera depressione, in maniera da garantire l'assenza di emissioni verso l'esterno, sono stati adottati i seguenti criteri:

- 3 ricambi/ora di aria per i volumi di locali, pozzetti, depositi, vasche o altri manufatti chiusi;
  - 25 ricambi/ora per i volumi di apparecchiature, locali o altri manufatti con prese di aria o chiusure parziali;
- con i quali abbiamo calcolato l'aspirazione necessaria per l'impianto come di seguito specificato.

**Linea 1:**

- Grigliatura: 10 mc x 25 ric/ora = 250 Nmc/h
- Nuova struttura vaglio: 75 mc X 3 ric/ora = 225 Nmc/h
- Omogenizz./Condizionamento: 26 mc x 3 ric/ora = 78 Nmc/h

- Ispessitore: 80 mc x 3 ric/ora = 240 Nmc/h
- Locale disidratazione1: 300 mc x 3 ric/ora = 900 Nmc/h
- Totale Linea 1: 1.693 Nmc/h di aria.

## Linea 2

- Serbatoi stoccaggio (compreso quelli di progetto): l'aspirazione minima da garantire è data dal volume spostato durante lo scarico delle autocisterne. Pertanto, assumendo che la portata massima di scarico sia di 200 mc/h e volendo assumere un coefficiente cautelativo del 100% per garantire una minima depressione è necessario aspirare 400 Nmc/h;
  - Reattori: la massima portata di riempimento è di 50 mc/h ciascuno ed adottando un coefficiente di sicurezza del 100% sarà necessario estrarre 300 Nmc/h di aria;
  - Alcalinizzazione: la massima portata di riempimento è di 15 mc/h ed adottando un coefficiente di sicurezza del 100% sarà necessario estrarre 30 Nmc/h di aria
  - Serbatoi stoccaggio intermedio: la massima portata di riempimento è di 100 mc/h, adottando un coefficiente di sicurezza del 100% sarà necessario estrarre 200 Nmc/h di aria;
  - Totale Linea 2: 930 Nmc/h di aria
- Complessivamente si prevede una aspirazione e trattamento di circa 2.623 Nmc/h di aria.

### -componente scarichi idrici

E' presente un unico punto di scarico idrico e quindi un unico punto di emissione idrica, rappresentata dallo scarico in pubblica fognatura recapitante nell'impianto biologico gestito da Acque SpA.

Lo scarico industriale finale, stimato per un volume massimo di 120.000 mc/anno, è composto dai seguenti flussi:

- acque reflue derivanti dai trattamenti dei rifiuti in ingresso per circa 95.600 mc/anno;
- acque di lavaggio delle cisterne (solo lavaggio interno) effettuato sull'apposita piazzola di cemento. Il volume è stimato in circa 500 mc/anno;
- acque per flussaggi delle tubazioni, lavaggi delle piazzole di scarico, lavaggi delle apparecchiature (reattori, torri, scambiatori, nastro trasportatore vaglio etc.), lavaggi delle aree di lavoro, lavaggi delle tele e squeezing per un volume stimato di circa 10.000 mc/anno;
- acque utilizzate per la preparazione dei chemicals (polielettrolita anionico, cationico, latte di calce al 10%, ecc) per circa 2.500 mc/anno;
- acque meteoriche di dilavamento che insistono sull'area tecnologica della piattaforma stimate ad un volume massimo annuo di circa 1.500 mc.

Solo le acque meteoriche non contaminate che dilavano le coperture del capannone filtropressa e la palazzina tecnica sono convogliate mediante la fognatura delle acque bianche in testa all'impianto di depurazione biologica. Lo scarico è di tipo discontinuo e recapita in pubblica fognatura con frequenza e durata variabile durante le 24 ore giornaliere a seconda delle tipologie di trattamento eseguite;

Lo scarico è autorizzato per un volume massimo di 120.000 mc/anno e secondo prescrizioni del D.D. 13027/2016 non deve superare la portata massima di 500 m3/giorno e la portata oraria di 75 m3 /h; nei periodi di pioggia è ammessa una maggiorazione della quantità conferita a trattamento nella misura del 25% per un quantitativo massimo di 615 mc/giorno.

I volumi annuali di acque scaricati in pubblica fognatura negli ultimi tre anni di esercizio dell'impianto hanno registrato una importante diminuzione del volume di reflujo industriale scaricato in pubblica fognatura durante l'anno 2020 rispetto a quello del 2018 dovuto sia ad una sensibile riduzione del quantitativo di rifiuti liquidi conferiti in ingresso sia ad un minor consumo di acqua industriale per il lavaggio della nuova centrifuga sulla Linea 1, sostituita nel mese di Aprile 2019.

La qualità dello scarico è controllata da laboratorio interno per mezzo di prelievi settimanali e da controlli ufficiali come da Piano di Monitoraggio e Controllo autorizzato. Lo scarico idrico avviene nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 "Scarico in rete fognaria" dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ad eccezione dei valori limite di alcuni parametri riportati che vengono espressamente indicati in una tabella allegata nella apposita sezione dello Studio di Impatto Ambientale e ad esclusione dei parametri azoto ammoniacale, nitrico e nitroso in quanto sostituiti dal parametro azoto totale. Secondo quanto stabilito dalla presente BAT Conclusion per il trattamento dei rifiuti, per lo scarico indiretto S1, che confluisce in reti fognarie dovrebbero essere applicati i limiti di emissione per gli scarichi indiretti recapitanti in reti fognarie.

A tal riguardo, in previsione del successivo procedimento di Riesame di AIA cui è soggetto l'impianto, la società si sta attivando con Acque SpA (gestore dell'impianto di depurazione nel quale confluisce lo scarico) al fine di predisporre idonea documentazione attestante la capacità del depuratore di Acque SpA di poter accettare i reflui rispettando i limiti e le deroghe attualmente autorizzate;

#### -componente acque sotterranee

Sono presenti tre piezometri PZ1, PZ2 e PZ3 per il monitoraggio delle acque sotterranee attestati sull'orizzonte superficiale dell'acquifero A1. Il monitoraggio ha frequenza semestrale. Come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo il campione istantaneo viene prelevato due volte l'anno da ogni piezometro (3 campioni) con modalità di campionamento con spurgo low-flow (circa 0,5-1 l/min) che permette di avere un campione rappresentativo di acqua creando il minor disturbo possibile alle condizioni naturali di deflusso. Infatti, in acquiferi a bassa permeabilità, lo svuotamento della colonna piezometrica finestrata, necessaria al fine di spurgare dai 3 ai 5 volumi, può stressare il sistema creando un impatto sfavorevole sulla qualità del campione con l'inclusione di particelle interstiziali normalmente immobili e di conseguenza ad una sovrastima nella concentrazione di alcuni composti. Vengono fornite dal Proponente un rilievo fotografico indicante la posizione dei tre piezometri installati e i risultati dei campionamenti dell'ultimo anno di esercizio.

#### -componente rifiuti

I rifiuti prodotti dall'impianto sono i seguenti:

- a) il vaglio derivante dalla grigliatura di rifiuti ad alto contenuto di solidi grossolani;
- b) sabbie derivanti dalla pulizia delle vasche, dei pozzetti e piazzola di lavaggio;
- c) i fanghi disidratati con centrifuga e filtropressa;
- d) il carbone attivo esaurito del filtro a GAC del finissaggio;
- e) le resine esauste del filtro di finissaggio;
- f) il carbone attivo esaurito del filtro a GAC dell'impianto di trattamento aria.

Vengono forniti dal proponente il quadro dettagliato dei rifiuti in uscita individuati per codice CER, descrizione, destinazione nonché i quantitativi prodotti nel triennio 2018-2020 nonché, in separato allegato, le aree dell'impianto adibite al loro deposito temporaneo.

#### -componente rumore

Il Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal comune di Empoli inserisce l'area di ubicazione della installazione in classe acustica IV "area di intensa attività umana" e circondata da zona in classe III.

Nel corso del 2011 è stata eseguita una Valutazione di Impatto Acustico Ambientale che il proponente ha prodotto in allegato specifico, che dimostra il rispetto dei limiti di emissione e di immissione per la classe III che è stata presa come riferimento in quanto i ricettori individuati come potenzialmente disturbati dall'attività risultano inseriti all'interno di questa classe "aree di tipo misto".

#### - analisi delle alternative

L'impianto di stoccaggio e trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi insiste sul territorio del comune di Empoli in località Pagnana in via della Motta 370, all'interno dell'area del depuratore biologico gestito da Acque SpA. Tale impianto ai sensi dell'art. 43 c.6 della L.R. 10/2010 e s.m.i., è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale postuma all'impianto esistente ed operante e pertanto il Proponente ha posto in evidenza che non sono valutabili le alternative usualmente considerate (alternativa zero, alternative progettuali, alternative di localizzazione).

Occorre, infine, evidenziare, così come riportato nell'art. 43 della precitata L.R. 10/2010 e s.m.i., come la procedura di VIA Postuma, per le attività non interessate da modifiche, sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti.

#### **Dato atto inoltre che**

con nota prot. n.342957 del 08/09/2022 è stata indetta e convocata per il giorno 16/11/2022 alle ore 10:00, la prima riunione della Conferenza come da avviso pubblicato sul sito web regionale, in modalità videoconferenza, alla quale sono stati invitati i seguenti Soggetti, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo in esame; acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi dei Soggetti interessati:

- Comune di Empoli;
- Comune di Cerreto Guidi;
- Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;
- Città Metropolitana di Firenze;
- ARPAT – Dipartimento Circondario Empolese;
- Azienda USL Toscana Centro – Dip.to della prevenzione Zona Empolese Valdarno;
- Autorità Idrica Toscana;
- Acque Spa;



- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;

nonché i seguenti Settori regionali:

- Settore Autorizzazioni Rifiuti;
- Settore Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamenti;
- Settore Tutela della natura e del mare;
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
- Settore Tutela dell'acqua e Costa;
- Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Acque Industriali S.r.l. ed i consulenti tecnici di Ambiente S.p.A. Consulenza & Ingegneria;

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

### Dato atto

che l'odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data 16/11/2022 in modalità videoconferenza, è stata aperta alle ore 10.00 dall'Ing. Anna Maria De Bernardinis, delegata a presiedere con Ods n. 5 20-09-2022, la quale ha verificato la validità delle presenze con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante
ARPAT – Dipartimento Circondario Empolese	Dott. Andrea Cappelli

che per il Proponente sono presenti: Ing. Michele Zenato (Rappresentante legale), Ing. Alberto Mannucci, Ing. Fabrizio Calvagna, Dott. Marco Tavani, Dott. ssa Claudia Annaloro e Ing. Anna Conte.

E' inoltre presente il funzionario regionale Ing. Diego Ferrara, del Settore VIA.

L'Ing. De Bernardinis del Settore VIA inquadra le caratteristiche del procedimento in oggetto, ricorda che il procedimento riguarda una VIA postuma ai sensi dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 17 bis del D.P.G.R. 19/R/2017, la procedura di VIA postuma:

- per le parti di opere e impianti esistenti interessati da modifiche è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio;
- per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente.
- prende in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.
- tiene conto:
  - a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio;
  - b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.

Evidenzia che il fine della seduta di Conferenza di Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma, nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Ricorda infine che ai sensi del punto 9 dell'Allegato A alla DGR 931/2019 “Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010” :

9. Il provvedimento di VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui la struttura operativa non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura operativa, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, dando tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.

Pertanto i lavori della Conferenza dei Servizi si devono concludere in tempo utile da consentire il rispetto dei tempi previsti dalla sopra citata DGR 931/2019 (05/12/2022) fatto salvo l'eventuale prolungamento della fase di valutazione che si dovesse rendere necessario nel corso dell'istruttoria.

Vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nelle conclusioni del contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale n.188453 del 09/05/2022 e con riferimento alla documentazione tecnica trasmessa dal Proponente in sede di istanza, si è così espressa:

*[...]”si rileva che:*

*Con riferimento al PGRA, l'area di intervento:*

*- è classificata a pericolosità da alluvione media P2 e bassa P1, nelle quali ai sensi degli articoli 9 e 11 della disciplina di Piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua),*

*Con riferimento al PGA, l'area di intervento:*

*- è limitrofa al corpo idrico superficiale FIUME ARNO VALDARNO INFERIORE, classificato in stato ecologico SCARSO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027);*

*- interessa il corpo idrico sotterraneo DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA – ZONA EMPOLI, classificato in stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e quantitativo BUONO (con obiettivo del mantenimento dello stato buono);*

***pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.***“;

-l'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro nel contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale n.275058 del 08/07/2022, con riferimento alla documentazione tecnica trasmessa dal Proponente in sede di istanza si è così espressa:

*[...]” si esprime parere favorevole alle modifiche all'impianto definite dal soggetto proponente non sostanziali; a condizione che non vi siano motivi di nocimento o fastidio per i recettori sensibili limitrofi.”;*

-il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale n.269647 del 05/07/2022, con riferimento alla documentazione tecnica trasmessa dal Proponente in sede di istanza si è così espresso:

*[...]”componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:*

*Dagli elaborati progettuali visionati risulta che con una viabilità interna e un traliccio porta tubi viene attraversato il Rio di Pagnana senza che risulti rilasciata alcuna autorizzazione/concessione idraulica. Trattandosi di opere esistenti dovrà essere pertanto richiesta a questo Ufficio la regolarizzazione ai sensi della normativa citata in premessa.”;*

-Acque S.p.A., nel contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale n.269766 del 05/07/2022, con riferimento alla documentazione tecnica trasmessa dal Proponente in sede di istanza si era così espresso:

*[...]”- questa Società ha valutato favorevolmente le variazioni comunicate dall'impresa; - per quanto attiene gli scarichi idrici prodotti dall'impresa e per quanto non espressamente in contrasto con le modifiche comunicate dal proponente, si confermano le valutazioni e prescrizioni impartite all'impresa nel contributo istruttorio rilasciato da Acque SpA con prot. n. 0046868/2014 del 07/10/2014. Occorre tuttavia fare una precisazione in merito al posizionamento dei serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (D517, D518, D519, D520, D521) dei quali il proponente non ha ancora provveduto alla realizzazione; il Gestore del S.I.I. richiede al proponente il posizionamento degli stessi nel letto di essiccamento posto in adiacenza al locale magazzino/nastropressa dell'impianto biologico (lato opposto del Pipe Rack rispetto al previsto posizionamento dei nuovi serbatoi di stoccaggio); tale posizione è emersa durante confronti tenutisi sul posto*

con il proponente..”;

formulando le seguenti conclusioni:

[...]” In base a quanto sopra, si rilascia parere favorevole; si richiedono si richiede che il proponente presenti l'aggiornamento degli elaborati grafici da cui si rilevi la variazione del posizionamento dei suddetti serbatoi.  
“;

successivamente, nel contributo istruttorio conclusivo pervenuto con nota prot. n.382247 del 7/10/2022 formulato con riferimento alla documentazione tecnica complessivamente prodotta dal proponente, ovvero quella presentata in fase di prima istanza e delle integrazioni e chiarimenti ulteriori trasmesse in data 10/08/2022, si è espressa definitivamente come segue:

[...]”Visionati gli elaborati relativi alle integrazioni, è stato riscontrato il corretto posizionamento dei serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso per cui si comunica che non ci sono motivi ostativi all'intervento.

#### **CONCLUSIONI:**

In base a quanto sopra, si rilascia parere favorevole.”;

-il Settore regionale Servizi pubblici locali energia, inquinamenti e bonifiche, nel proprio contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale n.244938 del 15/06/2022, con riferimento alla documentazione tecnica trasmessa dal Proponente in sede di istanza si era così espresso:

[...]

#### **COMPONENTE RIFIUTI**

.....

Il settore scrivente si esprime relativamente al procedimento di VIA postuma per gli aspetti di competenza in materia di pianificazione per la gestione di rifiuti liquidi non pericolosi, coinvolti in trattamenti chimico-fisici con operazioni D9, D13 e D15. Tutte le modifiche sono all'interno dell'attuale stabilimento. Si fanno salve le valutazioni tecniche del progetto per le quali si rimanda al settore regionale competente.

##### **Pianificazione**

Dalla documentazione di progetto emerge che, sulla base di quanto descritto dal gestore, l'attività che si andrà a svolgere nel nuovo impianto sarà improntata alla gestione di rifiuti speciali di tipo non pericoloso. La gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Pertanto le operazioni di gestione dei rifiuti speciali, effettuate nell'impianto, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel PRB.

##### **Criteri di localizzazione**

Per quanto riguarda le previsioni del piano regionale circa l'ubicazione degli impianti di gestione rifiuti si ricorda che il Prb contiene nell'allegato 4 i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali), suddivisi tra criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali. Si premette che, trattandosi di impianto esistente, la verifica della localizzazione dell'insediamento in rapporto al piano regionale, da effettuare nell'ambito del presente procedimento di VIA postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, ove necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti. Nello studio di impatto ambientale è stata esaminata la localizzazione dello stabilimento in rapporto ai contenuti di alcuni piani settoriali, ma lo specifico aspetto legato alla coerenza con i contenuti del PRB non è stato trattato e si ritiene pertanto debba essere oggetto di integrazione.

Il proponente deve pertanto produrre una analisi dello stabilimento in rapporto ai criteri di localizzazione contenuti nel paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al PRB, applicabile all'attività di gestione rifiuti effettuata. La verifica dovrà essere accompagnata da idonea cartografia tecnica a supporto dell'analisi svolta, nonché dalla valutazione delle eventuali criticità emerse e, ove necessario, dalla previsione di interventi di mitigazione degli impatti.

#### **COMPONENTE QUALITA' DELL'ARIA**

Il presente contributo, relativo agli aspetti di competenza in materia di pianificazione della qualità dell'aria, viene espresso ai fini del procedimento in esame. Si fanno salve le valutazioni tecniche del progetto, per le quali si rimanda agli uffici regionali competenti. La gestione della qualità dell'aria di competenza delle Regioni, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 155/2010, si attua in base alla suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati, a partire dai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza, si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria” e s.m.i. che ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali. Con la dgr n. 1626/2020, sono stati confermati gli agglomerati e le zone di cui alla dgr n. 964/2015 con le successive dgr n. 1182/2015, e n. 1420/2020 sono state identificate le “Aree di superamento” che ricomprendono i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e che, per tale motivo tenuti all'elaborazione dei Piani di Azione Comunale (PAC). Con deliberazione 18 luglio 2018 n. 72,

pubblicata sul BURT del 01.08.2018, il Consiglio regionale ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) previsto dalla L.R.9/2010. Il Piano si configura quale atto di governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana intende perseguire, in accordo con il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) e secondo gli indirizzi e le linee strategiche del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 (PRS), il miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future. Dal quadro conoscitivo del PRQA emerge che in Toscana, i superamenti del valore limite sono riferiti alle zone identificate quali "aree di superamento" (ex DGR 1182/2015 – corrispondenti a quelle sopra riportate) e riguardano il materiale particolato fine PM10, per la sola media giornaliera e al biossido di azoto NO2, relativamente alla sola media annuale. Pertanto sono stati previsti specifici interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di materiale particolato fine PM10 (componente primaria e precursori) e di ossidi di azoto NOx, che costituiscono elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D. Lgs. 155/2010.

In merito al PM10 è stato riscontrato che le attività produttive sono responsabili principalmente dell'emissione dei precursori del PM10 di origine secondaria. Per questo settore il PRQA ha:

- individuato, in un'ottica di sviluppo sostenibile, valori limite alle emissioni più stringenti rispetto a quelli previsti dalla norma statale, compatibili con le migliori tecnologie oggi disponibili;
- approvato uno specifico Allegato tecnico al quale fare riferimento nel rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed al quale si rimanda.

All'obbiettivo del risanamento, si affianca quello del mantenimento di una buona qualità dell'aria nelle zone dove i livelli di inquinanti sono stabilmente sotto la soglia dei valori limite. Per quanto riguarda questo obbiettivo, oltre alle politiche di riduzione dei precursori del PM10 che hanno, per loro natura, una valenza generale a livello di intero territorio regionale, la principale azione consiste nella prescrizione a tutte le amministrazioni interessate che gli atti di governo del territorio e di piani settoriali devono tener conto della risorsa aria. In particolare, dove venga valutato che vi sia un incremento di pressione (emissioni di inquinanti) tale da aumentare il bilancio emissivo del territorio, si dovranno ricercare adeguate misure di mitigazione e di compensazione. Il comune di Empoli, dove verrà svolta l'attività in oggetto, è compreso nell'area di superamento."

formulando le seguenti conclusioni:

[...] ".....

**componente rifiuti:**

**pianificazione:**

parere favore :

Le operazioni che verranno effettuate nell'impianto si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel vigente Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 94/2014.

**localizzazione:**

integrazioni:

Per quanto in dettaglio indicato in premessa si ritiene che il proponente debba presentare una analisi dello stabilimento in rapporto ai criteri di localizzazione contenuti nel piano regionale rifiuti e bonifica siti inquinati, nei termini indicati in dettaglio in premessa.

Si ricorda che la verifica della localizzazione in rapporto al piano regionale, da effettuare nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi.

**componente qualità dell'aria:**

Favorevole con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

Per quanto in premessa, si rende necessario che nelle attività ricadenti nei comuni appartenenti alle aree di superamento di cui alla dgr 1182/2015 e comprese nella tabella soprastante, siano attuate le necessarie misure di mitigazione e/o contenimento relativamente all'inquinante oggetto della criticità e dei suoi precursori.

Nel corso della procedura autorizzatoria, si raccomanda pertanto l'applicazione dei valori limite indicati nel documento tecnico – Allegato 2 – del PRQA ovvero, qualora presenti, quelli delle specifiche BAT settoriali con particolare riferimento agli inquinanti emessi oggetti di criticità ambientale nella zona di riferimento.";

successivamente, nel contributo istruttorio conclusivo pervenuto con nota prot. n. 390018 del 13/10/2022 formulato con riferimento alla documentazione tecnica complessivamente prodotta dal proponente, ovvero quella presentata in fase di prima istanza e delle integrazioni e chiarimenti ulteriori trasmesse in data 10/08/2022, lo stesso Settore si è espresso definitivamente come segue:

[...]

**"COMPONENTE RIFIUTI**

*Nel precedente contributo del settore era stata evidenziata la necessità di produrre un'analisi dell'impianto in rapporto ai criteri previsti dal paragrafo 3.5 di cui all'allegato n.4 del PRB accompagnandola a supporto da idonea cartografia tecnica, nonché dalla valutazione delle eventuali criticità emerse e, ove necessario, dalla previsione di interventi di mitigazione degli impatti. La proponente ha trasmesso quanto richiesto. Il presente contributo riguarda gli aspetti di coerenza della proposta progettuale in rapporto alla pianificazione regionale in materia di rifiuti. Si fanno salve le valutazioni tecniche del progetto e quanto altro attiene al successivo rilascio dell'autorizzazione, per le quali si rimanda al settore regionale competente.*

### **Pianificazione**

*In merito all'aspetto della pianificazione si rimanda a quanto già espresso nel precedente contributo protocollo regionale n.0244938 del 15/06/2022.*

### **Criteri di localizzazione**

*Il proponente, nell'elaborato denominato "Verifica criteri localizzativi secondo il Piano regionale rifiuti e bonifiche siti inquinanti (PRB)", ha svolto un'analisi dell'impianto sulla base dei criteri del paragrafo 3.5, applicabile al caso in esame, nel quale osserva:*

- l'operatività del criterio escludente "Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r.21/2012", in quanto l'area ricade all'interno di una zona classificata da classe di pericolosità idraulica elevata P3;*
- l'operatività del criterio escludente "Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000", in quanto l'area rientra in una classificazione a pericolosità geologica media G2;*
- l'operatività sull'area del criterio escludente "Aree entro la fascia di rispetto stradale,autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti", in quanto parte dell'area dell'impianto risulta compresa nella fascia di rispetto del cimitero di Pagnana limitrofo.*

*Si prende atto della predette risultanze, ma dall'analisi della documentazione prodotta si rileva la potenziale operatività, oltre a quanto evidenziato dal proponente, anche del criterio escludente "Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi", in relazione alla presenza del centro abitato di Pagnana, relativamente vicino all'impianto; rispetto al predetto criterio non è stata prodotta adeguata documentazione che dimostri la non operatività dello stesso.*

*Si ricorda che, essendo nell'ambito di un procedimento di Via postuma di un impianto esistente, gli eventuali criteri "escludenti" rilevati sono valutati come "penalizzanti", e che la verifica della localizzazione dell'insediamento in rapporto al piano regionale ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, ove necessario, mettere in atto azioni di mitigazione e/o compensazione degli impatti connessi.*

*Alla luce di quanto sopra si ritiene quindi opportuno interessare il comune di Empoli in merito all'interferenza dell'area dell'impianto con la fascia di rispetto del cimitero limitrofo per un'opportuna analisi, e di procedere in maniera analoga per quanto riguarda la presenza sull'area della classificazione a pericolosità idraulica elevata con l'autorità di bacino e il comune, e per la classificazione a pericolosità geologica media G2 con l'ente competente.*

*Si ritiene infine necessario un interessamento puntuale del comune per un riscontro riguardo alla distanza dell'impianto dal centro abitato di Pagnana.*

*Si raccomanda pertanto di effettuare, in accordo con i soggetti competenti, una valutazione dei possibili impatti dovuti alle criticità esposte, finalizzata unicamente a valutare la necessità di adottare misure di mitigazione degli impatti stessi, eventuali e ulteriori rispetto alla situazione in essere.*

### **CONCLUSIONI:**

#### **Componente rifiuti**

#### **Localizzazione:**

#### **Favorevole con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni:**

*Considerato che la verifica dei criteri nella Via postuma ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, ove necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi, in merito alla localizzazione si fa presente quanto segue.*

*Deve essere valutato, con i soggetti competenti, se siano necessarie opere di compensazione e/o accorgimenti specifici per l'area, relativamente:*

- al rischio idrogeologico elevato (con il Comune e l'Autorità di bacino);*
- alla fascia di rispetto dell'adiacente cimitero di Pagnana, in parte interferente con l'area dell'impianto, e alla distanza dell'impianto dall'insediamento residenziale limitrofo di Pagnana (con il Comune);*
- alla classificazione a pericolosità geologica media G2 .*

*Relativamente all'aspetto della pianificazione si conferma il parere favorevole già espresso con il precedente protocollo n. 244938 del 15/06/2022.";*

- ARPAT , nel contributo tecnico istruttorio fornito sulla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza dal Proponente pervenuta con nota prot. n.269760 del 05/07/2022, dopo aver fornito una premessa di inquadramento dell'installazione e della normativa di riferimento ha formulato le proprie osservazioni in merito ai seguenti aspetti :

Aspetti progettuali

[...]" Si osserva che non tutte le modifiche proposte sono rappresentate graficamente nel layout stato di progetto, salva l'ubicazione dello stato lamellare. Seppure irrilevante nel procedimento attuale si fa fin d'ora presente che in quelli futuri le modifiche andranno riportate in stato sovrapposto.";

Aspetti ambientali:

componente Atmosfera

[...]"

Osservazioni

Si rileva .....che nonostante i numerosi punti di captazione delle varie sezioni impiantistiche il gestore dichiara la presenza di emissioni diffuse generate dalle diversi fasi del processo. A tal proposito si richiede che il gestore individui in modo preciso quali siano tali punti che possono dare origine a emissione diffusa, sia in relazione tecnica che in planimetria, valutandone gli impatti relativamente ai possibili contaminanti chimici nonché alla componente odorigena, e fornendo gli opportuni elementi in ordine alle possibili mitigazioni.

impatto odorigeno

....

Osservazioni

Il gestore asserisce che i valori di concentrazione di odore risultati dal modello presso i recettori sono compresi tra 0,5 uoE/m<sup>3</sup> e 5 uoE/m<sup>3</sup> e pertanto accettabili, perché in tutti i recettori i valori risulterebbero inferiori a 5 uoE/m<sup>3</sup>. Ciò non trova riscontro nella tabella 7 riportata sopra, da cui si rilevano concentrazioni di odore fino a 6,17 uoE/m<sup>3</sup>. Inoltre non si capisce per quale motivo verrebbe preso a riferimento il valore di 5 uoE/m<sup>3</sup> quando nel testo dello studio a fine paragrafo 4.2 si legge che il più alto valore soglia ammissibile sarebbe di 4 uoE/m<sup>3</sup>. Si richiede pertanto un chiarimento in merito, anche in considerazione dei vari esposti su problematiche di tipo odorigeno che si sono avute nel corso degli anni. Nello studio si cita inoltre genericamente una "valutazione del progetto di mitigazione tramite aspirazione e trattamento delle arie di alcune sezioni di impianto" che però non risulta poi sviluppata, quando vista la natura del procedimento in corso parrebbe invece dover costituire il cuore dell'insieme documentale prodotto. Il co. 6 dell'art. 43 della L.R. 10/2010 prevede infatti che "Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente";si ritiene pertanto che il proponente debba alla luce dei risultati ottenuti prendere in considerazione l'effettiva adozione di idonee misure di mitigazione per ridurre l'impatto odorigeno.

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:

Scarichi idrici

Il gestore dichiara che secondo quanto stabilito dalla pertinente BAT Conclusion per il trattamento dei rifiuti per lo scarico indiretto S1, che confluisce in reti fognarie, dovrebbero applicarsi i limiti di emissione di cui alla Tab. 6.2 per gli scarichi indiretti recapitanti in reti fognarie. Come riporta la nota 2) della tabella stessa i BAT-AEL possono non applicarsi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli inquinanti in questione. A tal riguardo, in previsione del successivo procedimento di Riesame di AIA cui è soggetto l'impianto, la società dichiara di starsi attivando con Acque S.p.a (gestrice dell'impianto di depurazione nel quale confluisce lo scarico) al fine di predisporre idonea documentazione attestante la capacità del depuratore di Acque S.p.a. medesima di poter accettare i reflui rispettando i limiti e le deroghe attualmente autorizzate. Chi scrive fa fatica a dare un senso a un'affermazione del genere, che pare mettere in dubbio la capacità del depuratore destinatario dello scarico di poterlo ricevere, quando lo scarico in questione vi viene ricevuto da molti anni. Si riportano nella tabella sottostante i valori medi annuali dei parametri analizzati durante gli

ultimi tre anni di esercizio dell'impianto. .... (segue tabella) .....

Osservazioni

Non risulta svolto il tema delle possibili mitigazioni in riferimento ai reflui scaricati.";

### componente Suolo e sottosuolo

#### *Acque sotterranee*

*In impianto sono presenti tre piezometri PZ1, PZ2 e PZ3, attestati sull'orizzonte superficiale dell'acquifero A1, utilizzati per il monitoraggio semestrale delle acque sotterranee. Come previsto dal PMeC il campione istantaneo viene prelevato due volte l'anno da ogni piezometro (3 campioni) con modalità di campionamento con spurgo low-flow (circa 0,5-1 l/min) che permette di avere un campione rappresentativo di acqua creando il minor disturbo possibile alle condizioni naturali di deflusso. In acquiferi a bassa permeabilità lo svuotamento della colonna piezometrica finestrata, necessaria al fine di spurgare dai 3 ai 5 volumi, può infatti stressare il sistema creando un impatto sfavorevole sulla qualità del campione con l'inclusione di particelle interstiziali normalmente immobili e di conseguenza ad una sovrastima nella concentrazione di alcuni composti. Dai dati disponibili risultano valori significativi solo per il parametro Nichel, in relazione al quale non risulta svolto il tema delle possibili mitigazioni componente Rumore e vibrazioni.*

*Dalla documentazione esaminata risulta che i pertinenti valori limite di inquinamento acustico sono e saranno prevedibilmente rispettati, mentre non vi risulta svolto il tema delle possibili mitigazioni degli attuali livelli d'impatto, se non in relazione alla progettata dismissione della filtropressa che viene indicata come acusticamente migliorativa.*

### componente Rifiuti

*In merito alla gestione dei rifiuti, anche a seguito dei controlli AIA effettuati, non si rilevano criticità particolari.*

### **CONCLUSIONI**

*Sorvolando sul fatto che a pagina 102 del SIA l'impianto viene affermato trovarsi a Poggibonsi, la documentazione presentata dal proponente pare volta principalmente a descrivere lo stato di fatto delle emissioni derivanti dalla propria installazione, relegando alle ultime pagine del SIA stesso l'analisi degli impatti. Per tutte le matrici ambientali di fatto l'impatto "negativo" è considerato dal gestore al più marginale, non rilevante e comunque reversibile a breve termine; egli conclude che dall'attività dell'impianto non derivano impatti negativi e significativi sulle diverse matrici ambientali e che, date le attività di monitoraggio e controllo svolte costantemente e le misure di mitigazione già attuate, non sarebbero necessarie ulteriori opere di mitigazione rispetto a quelle già esistenti. In proposito si lascia valutare alla committente Regione Toscana in relazione alle parti sopra evidenziate in grigio (salvo la prima, inserita a futura memoria) se la documentazione prodotta sia idonea a corrispondere allo spirito e alla lettera delle norme inerenti la procedura di VIA postuma.";*

nel successivo contributo istruttorio, fornito a seguito della presentazione delle integrazioni e chiarimenti da parte del Proponente, l'ARPAT si è ulteriormente espressa con la nota prot. n.379585 del 05/10/2022 dalla quale emergono i seguenti contenuti:

[...]"

#### **ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

##### **B) Aspetti progettuali**

##### **RICHIESTA:**

*a) Nell'ambito della VIA Postuma la Società ha richiesto, oltre alla valutazione dell'esistente impianto, anche la valutazione di alcune modifiche progettuali (omissis) Ad eccezione dell'ubicazione dello stato lamellare, le modifiche proposte non risultano rappresentate graficamente nelle planimetrie dei layout di "Stato di progetto". Si chiede pertanto che il Proponente fornisca le tavole dello stato sovrapposto per tutte le modifiche di progetto. b) Si richiede che il proponente presenti l'aggiornamento degli elaborati grafici da cui si rilevi la variazione del posizionamento dei serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (D517, D518, D519, D520, D521) non ancora realizzati, tenuto conto che dal contributo tecnico istruttorio del Gestore Acque Spa di cui al prot. n.0269766 del 05/07/2022 emerge che da accordi pregressi il proponente abbia accolto tale indicazione tecnica.*

**RISPOSTA:** Sono forniti i seguenti elaborati aggiornati con le informazioni richieste:

*- Allegato 4 Layout impianto stato attuale; - Allegato 5 Layout impianto stato di progetto; - Allegato 5b Layout impianto stato sovrapposto; - Allegato 6 Planimetria Emissioni in atmosfera stato attuale; - Allegato 7 Planimetria emissioni in atmosfera stato di progetto; - Allegato 7b Planimetria emissioni*

in atmosfera stato sovrapposto; - Allegato 8 Planimetria reti e fognature stato attuale; - Allegato 9\_Planimetria\_reti e fognature stato di progetto; - Allegato 9b Planimetria reti e fognature stato sovrapposto; - Allegato 11\_Planimetria\_aree\_deposito\_temporaneo\_stato\_di\_progetto.

OSSERVAZIONI:

a) In merito all'aggiornamento del lay-out relativo allo Stato di Progetto si riscontrano adesso in planimetria l'ubicazione del sedimentatore a pacchi lamellari, la nuova posizione della vasca di alcalinizzazione nonché il serbatoio (indicato con la lettera U) che allo stato attuale è relativo alle acque/fanghi di spremitura della filtropressa da riconvertire nello stato futuro a deposito di acqua tecnica.

Non ci paiono invece rappresentate le modalità di trasferimento dei fanghi della linea 2 verso la sezione di ispessimento e centrifugazione presso la linea 1, ciò che andrà prodotto almeno nel successivo procedimento autorizzatorio.

b) I serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (D517, D518, D519, D520, D521) non ancora realizzati sono rappresentati in planimetria in corrispondenza del letto di essiccamento in adiacenza al locale nastro pressa, come indicato da Acque Spa, ciò che costituisce a nostro avviso modifica non sostanziale rispetto a quanto approvato con DD n. 13027 del 02/12/2016, da comunicare e valutare nell'ambito del successivo procedimento autorizzatorio.

### **C) Aspetti Ambientali**

- Componente emissioni in atmosfera:

**RICHIESTA:** Si richiede che il proponente individui puntualmente i punti di captazione delle varie sezioni impiantistiche che possono dare origine a emissione diffusa, sia in relazione tecnica che in planimetria, valutandone gli impatti relativamente ai possibili contaminanti chimici nonché alla componente odorigena, e fornendo gli opportuni elementi in ordine alle possibili mitigazioni.

Con riferimento agli impatti odorigeni si richiede inoltre di voler fornire chiarimenti in merito alle osservazioni fornite in merito dalla ARPAT nel suddetto contributo istruttorio che di seguito si riportano: "[...] Osservazioni Il gestore asserisce che i valori di concentrazione di odore risultati dal modello presso i recettori sono compresi tra 0,5 uoE/m<sup>3</sup> e 5 uoE/m<sup>3</sup> e pertanto accettabili, perché in tutti i recettori i valori risulterebbero inferiori a 5 uoE/m<sup>3</sup>. Ciò non trova riscontro nella tabella 7 riportata sopra, da cui si rilevano concentrazioni di odore fino a 6,17 uoE/m<sup>3</sup>. Inoltre, non si capisce per quale motivo verrebbe preso a riferimento il valore di 5 uoE/m<sup>3</sup> quando nel testo dello studio a fine paragrafo 4.2 si legge che il più alto valore soglia ammissibile sarebbe di 4 uoE/m<sup>3</sup>. Si richiede pertanto un chiarimento in merito, anche in considerazione dei vari esposti su problematiche di tipo odorigeno che si sono avute nel corso degli anni. Nello studio si cita inoltre genericamente una "valutazione del progetto di mitigazione tramite aspirazione e trattamento delle arie di alcune sezioni di impianto" che però non risulta poi sviluppata, quando vista la natura del procedimento in corso parrebbe invece dover costituire il cuore dell'insieme documentale

prodotto. Il co. 6 dell'art. 43 della L.R. 10/2010 prevede infatti che "Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente"; si ritiene pertanto che il proponente debba alla luce dei risultati ottenuti prendere in considerazione l'effettiva adozione di idonee misure di mitigazione per ridurre l'impatto odorigeno".

**RISPOSTA:** Il proponente dichiara che tutte le principali sezioni impiantistiche relative alle attività di trattamento svolte nell'impianto di Acque Industriali, quali la Linea 1 (grigliatura, deposito vaglio, condizionamento, ispessitore, locale disidratazione) e la Linea 2 (stoccaggio iniziale rifiuti liquidi, stoccaggio intermedio, alcalinizzazione, reattori per trattamento chimico-fisico), alle quali allo stato di progetto si aggiungono il sedimentatore lamellare, il serbatoio di stoccaggio fanghi, il serbatoio di accumulo acqua tecnica, sono convogliate e inviate all'impianto di abbattimento arie esauste, già presente e in esercizio, costituito da torri a umido, deumidificazione, filtro a carbone. Inoltre la sezione di strippaggio è a circuito chiuso, gli sfiati dei silos dell'idrossido di calcio sia per la Linea 1 che per la Linea 2 sono dotati di filtro a tasche per mitigare le emissioni generate durante le fasi di carico. Non sono presenti in impianto ulteriori unità di trattamento che potrebbero generare potenziali emissioni diffuse da



monitorare. Il riferimento nella precedente documentazione a emissioni diffuse generate dalle diverse fasi di processo dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi, associate in particolare alle vasche di trattamento, è ora dichiarato riferito alle unità di trattamento del limitrofo impianto di depurazione di Acque SpA.

Studio diffusionale Il proponente effettua una nuova simulazione modellistica e nella nota integrativa evidenzia i seguenti elementi: • le misure di odore effettuate in campo, in data 01/07/2021, rappresentano un monitoraggio della qualità ambiente rappresentativa dell'intero complesso depurativo; • le sorgenti areali diffuse dell'impianto sono state caratterizzate tramite dati a disposizione della società che si è occupata dello studio di impianti simili per calcolare le emissioni di odore tramite specifici valori di SOER (parametro necessario per la configurazione del modello di dispersione); i valori di OER misurati in aria ambiente all'interno dello stabilimento in data 01/07/2021 sono stati utilizzati come termine di paragone per valutare se la simulazione stesse fornendo valori di concentrazione di odore in aria ambiente realistici, quindi come calibrazione del modello di simulazione; • nello studio diffusionale consegnato in prima istanza non erano state considerate le sezioni di trattamento chimico fisico e disidratazione con filtropressa e facendo riferimento a impianti simili era stato considerato un valore di SOER per la grigliatura che in base a considerazioni tecniche potrebbe essere ritenuto non realistico in quanto basso per il tipo di trattamento. Il proponente trasmette quindi una revisione dello studio diffusionale odori in cui: • sono inserite come sorgenti emissive anche il trattamento chimico fisico e la filtropressa dell'impianto di Acque Industriali; • sono effettuate le seguenti assunzioni rispetto alla precedente simulazione: ° emissioni a 0 metri sul livello del suolo ° punti di misura per la calibrazione a 1 m sul terreno, configurazione più realistica per il campionamento. I risultati dell'applicazione modellistica hanno evidenziato valori di concentrazione di odore compresi tra 0,2 uoE/m<sup>3</sup> e 3 uoE/m<sup>3</sup> nei recettori puntuali. Tali valori sono riferiti alla concentrazione del 98° percentile delle medie orarie, valutato con parametro "peak to mean" pari a 2,3. I risultati ottenuti, confrontati con le soglie di odore delle Linee Guida della Provincia di Trento, possono essere considerati come "accettabili" su base annuale, essendo inferiori ai valori guida individuati dalle stesse per singola localizzazione per tutti i recettori considerati.

OSSERVAZIONI: Con le integrazioni il proponente asserisce, diversamente che nella prima documentazione, che non sono presenti emissioni di tipo diffuso presso l'impianto e che pressoché tutte le sezioni di trattamento sono dotate di aspirazione che convoglia l'effluente al sistema di abbattimento. Ne prendiamo atto.

In merito alle emissioni convogliate si ricorda che ai fini della successiva autorizzazione dovranno essere inseriti anche eventuali sfiati che non sono collettati al sistema di aspirazione come quelli relativi ai quattro silos dei chemicals e solfato d'ammonio della linea 2 che nonostante la discontinuità con cui si possono attivare risultano emissioni comunque da censire. Dal confronto tra i due documenti presentati, quello di prima istanza e quello modificato a seguito di richiesta integrazioni, rispettivamente Studio diffusionale rev. 10/01/2021 e Studio diffusionale rev. 10/08/2022, si evidenziano peraltro i seguenti elementi:

- al CAPITOLO 3 – SCENARIO EMISSIVO di entrambi i documenti è asserito che il quadro delle emissioni è stato elaborato sulla base di risultati di monitoraggi specifici svolti in impianti simili tramite campionamento specifico capace di determinare il flusso di odore specifico SOER;
- nello studio del 2022 sono state aggiunte le seguenti sorgenti di odore: locale centrifuga (considerato non contribuire alle emissioni diffuse in quanto locale chiuso), trattamento chimico fisico, filtropressa con un incremento di OER (uoE/s) da 4534 a 4861;
- al CAPITOLO 4 – CONFIGURAZIONE DEL CODICE nella rev. 2022, con riferimento alla tabella 5 dello studio, è risultato variare il "dominio di calcolo per la dispersione" passando da una "Griglia di calcolo di 40 celle per 40 celle di passo 0,1 km per una estensione del dominio di 4 km in direzione N-S e 4 km in direzione E-W" a una "Griglia di calcolo innestata di 160 celle per 160 celle di passo 25 metri per una estensione di 5 km in direzione N-S e 5 km in direzione E-W"
- al CAPITOLO 5 – RISULTATI viene detto che la configurazione del codice di calcolo ha permesso di verificare i valori di concentrazione di odore, predetti dal modello CALPUFF presso i punti di campionamento del monitoraggio del 01/07/2021 interni allo stabilimento. I valori di concentrazione misurati sono riportati nelle seguenti tabelle, di cui quella di sinistra relativa allo studio del 2021 e quella di destra allo studio del 2022 .....

(seguono tabelle)

...."Non risultano comprensibili i motivi delle differenze riscontrabili nelle due tabelle sopra riportate per quanto riguarda la concentrazione di odore indicata nella colonna "stima di CALPUFF nell'area".

• Di difficile comprensione risultano anche le due tabelle sotto riportate e messe a confronto; in particolare non è comprensibile il motivo per cui nella prima revisione si abbia una tale differenza tra le concentrazioni di

odore stimate con la modellazione e quelle post calibrazione, mentre nell'attuale revisione i risultati post-calibrazione siano pressoché coincidenti con quelli ottenuti usando i ratei emissivi specifici da impianti simili di cui al capitolo 3 dello studio stesso: .....

(seguono tabelle)

....In conclusione, nello studio ora revisionato, a fronte di un incremento delle sorgenti di odore e quindi delle relative emissioni, si assiste a una diminuzione dei livelli di concentrazione ai recettori, con valori compresi tra 0,2 uoE/m<sup>3</sup> e 3 uoE/m<sup>3</sup>, considerati come "accettabili" su base annuale in quanto inferiori ai valori guida individuati nelle LG della Provincia di Trento per singola localizzazione. Si ritiene necessario che il proponente fornisca delle spiegazioni in proposito, chiarendo come si è giunti a tale diminuzione delle concentrazioni di odore. Altro aspetto non totalmente chiaro è il motivo per cui non sono state considerate direttamente le misure di odore già disponibili piuttosto che ricorrere a stime di emissione di impianti simili. Oltre a permanere dubbi sulle modalità di elaborazione dello studio diffusionale, complessivamente si osserva come il proponente non abbia dato risposta alla nostra richiesta di valutare ulteriori possibili misure di mitigazione per ridurre l'impatto odorigeno.

- Componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo:

Scarichi idrici

*RICHIESTA: Si richiede al proponente di voler chiarire in merito a quanto espressamente osservato da ARPAT nel contributo tecnico del 05/07/2022 con riferimento all'effettiva possibilità di scarico attuale e futura per il trattamento dei rifiuti per lo scarico indiretto S1 presso il depuratore di Acque Spa e di voler fornire uno studio integrativo circa le possibili attività di mitigazione in riferimento ai reflui scaricati.*

*RISPOSTA: Nell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi di Pagnana è presente un unico punto di scarico idrico recapitante nell'impianto biologico gestito da Acque Spa, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 "Scarico in rete fognaria" dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 ad eccezione dei valori limite dei parametri riportati nella Tabella 10 dello Studio di Impatto Ambientale che rappresentano dei limiti in deroga. Secondo quanto stabilito dalle BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti, per lo scarico indiretto S1 dovrebbero essere applicati i BAT-AEL, ma la nota 2) della Tab. 6.2, prevede che gli stessi BAT-AEL possano non applicarsi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli inquinanti in questione. Nell'ambito del presente procedimento di VIA Postuma, il proponente fa presente che la società Acque Spa ha inviato parere favorevole alle modifiche proposte e in merito agli scarichi idrici conferma le valutazioni e prescrizioni già impartite nel proprio contributo istruttorio prot. n. 46868 del 07/10/2014. A oggi, quindi, la società Acque Spa conferma di poter continuare a ricevere i reflui provenienti dallo scarico S1 dell'impianto di Acque Industriali con le stesse caratteristiche e quindi rispettando gli stessi limiti e le relative deroghe attualmente autorizzate. Le due società, parallelamente ai procedimenti di VIA Postuma e Riesame AIA dell'impianto di Acque Industriali, si stanno adoperando per effettuare un'analisi di dettaglio delle prestazioni depurative a solo scopo di approfondimento. Tale documentazione risultante era previsto fosse trasmessa nell'ambito del procedimento di Riesame di AIA, attualmente sospeso in attesa della conclusione del procedimento di VIA Postuma. Anche nello studio d'impatto ambientale revisionato, a pag. 71, il proponente non varia quanto già presentato nella documentazione iniziale e in riferimento allo scarico S1 dichiara che: "... in previsione del successivo procedimento di Riesame di AIA cui è soggetto l'impianto, la società si sta attivando con Acque Spa (gestore dell'impianto di depurazione nel quale confluisce lo scarico) al fine di predisporre idonea documentazione attestante la capacità del depuratore di Acqua Spa di poter accettare i reflui rispettando i limiti e le deroghe attualmente autorizzate". OSSERVAZIONI: Pur prendendo atto del parere di Acque Spa, con riferimento alla nota 2) della Tab. 6.2 delle pertinenti BAT-Conclusions si osserva che i BAT-AEL possono sì non applicarsi per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli inquinanti, ma anche a condizione che non si determinino livelli più elevati di inquinamento nell'ambiente. Tale aspetto non è stato tuttavia argomentato dal proponente. Complessivamente non sono state fornite risposte esaurienti a quanto richiesto, rimandando il proponente ogni ulteriore valutazione al futuro procedimento di riesame dell'AIA. Si ribadisce quanto già espresso nel precedente parere dal momento che nella documentazione integrativa non vi sono elementi di novità in merito agli scarichi idrici, né si rileva alcuno studio integrativo circa le possibili attività di mitigazione in riferimento ai reflui scaricati.*

Acque sotterranee

*RICHIESTA: Si richiede al proponente di voler fornire integrazioni con riferimento alle possibili mitigazioni*

del parametro Nichel per il quale, dai dati disponibili, risultano valori significativi di concentrazione.

*RISPOSTA: Il proponente si limita a fornire i rapporti di prova delle analisi effettuate negli anni 2019, 2020 e 2021 dichiarando che il valore del parametro nichel è inferiore a 20 µg/l, limite di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006. Al contrario nello studio di impatto ambientale sono riportate parole in contrasto tra loro: "Dall'analisi dei dati non si riscontrano variazioni significative dei parametri negli anni, e non si riscontrano superamenti rispetto al limite definito dalla tabella 2, Allegato 5, Titolo V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Tale superamento risulta comunque poco significativo"*

#### OSSERVAZIONI:

*La richiesta non è stata nel complesso ottemperata e non è pertanto possibile esprimere alcuna valutazione. Si ribadisce la necessità di un approfondimento in merito. In merito agli aspetti geologici e idrogeologici si osserva inoltre che: la documentazione non risponde a quanto richiesto, con carenze significative sulle informazioni necessarie per effettuare le valutazioni in oggetto. Si notano inoltre refusi ed errori nella documentazione, che determinano una scarsa qualità dei contenuti e non permettono di tracciare un quadro ambientale chiaro per la fase progettuale. Si ricorda che le Direttive europee in materia di VIA e VAS hanno introdotto l'analisi degli impatti cumulativi nelle fasi di individuazione, previsione e valutazione dei possibili effetti dei progetti e dei piani. Tali indirizzi sono stati recepiti dalla normativa nazionale vigente in materia (parte II del D.Lgs. 152/2006) che richiede il cumulo con altri progetti<sup>2</sup>. Dall'analisi degli aspetti geologici del progetto, visti quindi gli impatti delle modifiche sulle matrici suolo e sottosuolo, in relazione agli impatti derivanti dalla presenza dell'impianto di depurazione esistente, si ritiene nonostante le carenze documentali che gli impatti cumulati sulla matrice suolo e sottosuolo abbiano la stessa portata e reversibilità degli impatti attualmente apportati dall'impianto esistente, senza comportare un peggioramento delle matrici ambientali suddette. Si propongono inoltre sin d'ora le seguenti prescrizioni:*

*• prevedere il monitoraggio almeno trimestrale dello stato delle pavimentazioni presenti sul sito, le quali non dovranno presentare gradi di fratturazione o usura tali da permettere alle acque dilavanti superficiali di penetrare nel suolo sottostante;*

*• nel caso di sversamenti accidentali di oli e/o carburanti e/o di altri liquidi degli apparati meccanici, provvedere all'immediata asportazione del liquido o del fluido versato e del terreno contaminato. Successivamente provvedere al corretto smaltimento come rifiuto.*

*• provvedere al costante mantenimento della funzionalità della rete di regimazione delle acque di dilavamento su tutta l'area ed evitare che si formino zone di ristagno delle acque meteoriche.*

*- Componente Rumore e vibrazioni:*

*RICHIESTA: Si richiede al proponente di voler fornire integrazioni con riferimento a quanto espressamente osservato da ARPAT nel contributo tecnico del 05/07/2022, tenuto conto che non risulta svolto il tema delle possibili mitigazioni degli attuali livelli d'impatto, se non in relazione alla progettata dismissione della filtropressa che viene indicata come acusticamente migliorativa.*

*RISPOSTA: Nelle integrazioni il proponente al paragrafo 2.3.3. "Componente Rumore e Vibrazioni" risponde alla nostra richiesta confermando che l'attività, come già documentato, rispetta i limiti di emissione ed immissione sulla base di misurazioni di rumore svolte sia nel periodo diurno che notturno con l'impianto a pieno regime nella configurazione attualmente autorizzata e con tutti gli impianti rumorosi significativi in funzione. Sulla base dei risultati delle misure di rumore eseguite, che attestano il pieno rispetto dei limiti, la ditta ha ritenuto non necessario adottare alcuna opera di mitigazione.*

*OSSERVAZIONI: Come risulta dagli atti in archivio e dalle conoscenze acquisite dai controlli sul territorio non sono mai pervenute in passato segnalazioni per inquinamento acustico da parte di possibili ricettori benché l'impianto sia da molti anni presente nell'attuale sito. I livelli sonori stimati con la futura configurazione, documentata nella VIAC inoltrata, hanno fornito i seguenti livelli: .....*

(seguono tabelle)

*.....Dalle tabelle si evince che i livelli sonori presso i ricettori, stimati in ambiente esterno in facciata agli edifici, sono di per sé abbastanza contenuti e depongono anche per il rispetto del valore limite differenziale, ovvero la sua non applicabilità, considerato che il rumore nel passaggio dall'ambiente esterno all'interno degli edifici decrementa mediamente di 5-6 dB(A); i valori sonori sono prevedibilmente quindi tutti sotto la soglia di non applicabilità del criterio differenziale, e in base al D.P.C.M. 14/11/1997, art. 4, co. 2 "ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile". La VIAC presentata è stata redatta considerando l'impianto di*

*Acque Industriali tra quelli definiti a ciclo produttivo continuo ai sensi del D.M. 11/12/1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo) in quanto l'insediamento era esistente alla data d'entrata in vigore del decreto e le lavorazioni rientrano tra quelle dal medesimo indicate all'art. 2 lettera a); si lascia alla committenza decidere se sulla base delle modifiche ipotizzate lo stabilimento possa ancora considerarsi esistente alla suddetta data. Con gli elementi a disposizione si può d'altronde ragionevolmente affermare che l'impatto acustico dell'impianto appare compatibile col contesto in cui è inserito.*

## **CONCLUSIONI**

***Per quanto esaminato si ritiene che non siano state fornite risposte esaurienti a tutto quanto richiesto. Si ritiene senz'altro d'interesse, per le decisioni dell'autorità competente, quanto sopra evidenziato in grigio “; (nel presente verbale viene rappresentato in sottolineatura)***

\*\*\*

L'Ing. De Bernardinis passa quindi la parola ai partecipanti, per la discussione.

Il Proponente con riferimento alle criticità emerse nel corso dell'istruttoria informa di aver inviato in data 15/11/2022 quale documentazione integrativa volontaria, una nota corredata da alcuni allegati tecnici, recante puntuali risposte alle osservazioni avanzate da Arpat nel contributo istruttorio rimesso sulla documentazione integrativa.

Il Dott. Cappelli chiede se i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, richiamati nel contributo istruttorio di Acque Spa e non ancora realizzati dopo sei anni dall'autorizzazione, siano stati considerati nello studio diffusionale depositato.

Il Proponente dichiara che detti serbatoi non sono stati inclusi tra le potenziali sorgenti odorigene.

Il Dott. Cappelli chiede se è intenzione del Proponente procedere alla loro realizzazione ovvero se ritenga opportuno il loro stralcio anche dall'AIA, in considerazione del fatto che allo stato attuale è stato verificato che non risultano più necessari.

Il Proponente dichiara che è sua intenzione stralciarli anche dall'AIA, riservandosi la possibilità di presentare una nuova istanza di modifica dell'AIA, qualora in futuro dovessero rendersi nuovamente necessari.

Alla luce della dichiarazione del Proponente, lo studio diffusionale presentato risulta corrispondere alla configurazione attuale e futura dell'impianto.

In relazione alle osservazioni avanzate dal Settore SPLEIA nel contributo istruttorio del 13/10/2022 sulla documentazione integrativa circa la necessità che debba “ [...] essere valutato, con i soggetti competenti, se siano necessarie opere di compensazione e/o accorgimenti specifici per l'area, relativamente:

- *al rischio idrogeologico elevato (con il Comune e l'Autorità di bacino);*
- *alla fascia di rispetto dell'adiacente cimitero di Pagnana, in parte interferente con l'area dell'impianto, e alla distanza dell'impianto dall'insediamento residenziale limitrofo di Pagnana (con il Comune);*
- *alla classificazione a pericolosità geologica media G2 .[...] “*

I presenti per il Settore VIA informano che procederanno a richiedere formalmente ai citati Soggetti (Comune e l'Autorità di bacino) le valutazioni di competenza in merito ai sopra richiamati aspetti.

Conclusi gli interventi, i presenti concordano nell'aggiornare i lavori della Conferenza ad una nuova riunione da convocare, a cura del Settore VIA procedente, al fine di consentire ad Arpat di esaminare la documentazione integrativa volontaria trasmessa in data 15/11/2022 e di rimettere sulla medesima il proprio contributo istruttorio.

I presenti per il Settore VIA informano che la documentazione integrativa volontaria verrà a breve pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale>.

Il Dott. Cappelli informa che il contributo di competenza potrà essere prevedibilmente rilasciato entro la prima

metà del mese di Dicembre 2022.

Non essendovi null'altro da discutere, l'Ing. De Bernardinis, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 11:25 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

<b>Soggetto</b>	<b>Rappresentante</b>	<b>Firma</b>
ARPAT	Dott. Andrea Cappelli	<i>Firmato digitalmente</i>

Ing. Anna Maria De Bernardinis  
(delegata con OdS n. 5 20-09-2022)

*(Firmato digitalmente)*

Firenze, 16/11/2022